



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS- del 5 novembre 2023 notificato in data 6 novembre 2023 con cui la Questura di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del porto fucile per uso sportivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 19 novembre 2023, -OMISSIS- ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto -OMISSIS- emesso dalla Questura di Palermo e notificato in data 6 novembre 2023, in ordine all'istanza di rilascio del porto d'armi per uso sportivo.

In fatto il ricorrente deduce di aver presentato istanza di rilascio porto fucile per uso sportivo e che, con preavviso di rigetto del 14 giugno 2023, l'Amministrazione ha comunicato di non poter accogliere l'istanza in quanto *“in data 01.08.2010 risulta essere stato segnalato all'A.G. dai Carabinieri di Carini per guida sotto l'influenza dell'alcol (art. 186 comma 2 c.d.s.) con ritiro della patente di guida per mesi 6; il relativo procedimento penale si è concluso con sentenza-OMISSIS-emessa dal GIP del Tribunale di Palermo di non doversi procedere per intervenuta prescrizione revocando il Decreto Penale di condanna-OMISSIS-”*.

Con memoria difensiva del 22 giugno 2023, l'istante ha rappresentato che si è trattato di un singolo episodio, non idoneo, di per sé, a fondare un diniego.

Alla data del 31 ottobre 2023, però, l'istanza è rimasta inevasa e pertanto il sig. -OMISSIS- ha incardinato ricorso avverso il silenzio iscritto al -OMISSIS- presso il T.A.R. Sicilia, Palermo - Sezione IV.

Nelle more è però intervenuto l'impugnato provvedimento del 5 novembre 2023 con cui la Questura di Palermo ha rigettato l'istanza *“CONSIDERATO che dalla succitata vicenda è emersa una condotta quantomeno imprudente oltre che sprezzante delle possibili conseguenze nefaste che possono derivare dal porsi alla guida quando, sotto l'influenza di sostanze alcoliche, le funzioni cognitive sono compromesse”*.

Seguiva il presente ricorso con il quale il ricorrente lamenta, in primo luogo che non potrebbe essere posto a base del provvedimento gravato un unico episodio, risalente nel tempo (2010), in cui il ricorrente ha guidato la propria autovettura con un tasso alcolemico di pochissimo superiore a quello massimo consentito, poiché non idoneo a chiarire la reale affidabilità dell'istante nell'uso di dette armi.

Così come nell'impugnato provvedimento non vi sarebbe traccia di una valutazione complessiva della personalità del Sig. -OMISSIS- come richiesto invece dall'art. 43 TULPS.

Con altro mezzo, il ricorrente poi contesta la violazione del principio di proporzionalità tenuto conto che, alla luce dell'art. 33 della Costituzione, il porto d'armi uso sportivo sarebbe divenuto un vero e proprio diritto del cittadino.

Il ricorrente evidenzia anche di non essere mai stato condannato per alcun reato previsto dall'art. 43, comma 2, T.U.L.P.S e che l'amministrazione avrebbe fatto un uso difensivo della propria discrezionalità richiamando un arresto della giurisprudenza amministrativa secondo cui spesso *“l'Autorità di polizia in tutti i casi in cui si è verificato un episodio che in astratto potrebbe avere influenza sull'affidabilità, lo prende a fondamento del diniego senza operare alcun approfondimento perché non vuole correre il rischio che, se in futuro il richiedente l'autorizzazione commettesse atti rilevanti sul piano dell'affidabilità, qualcuno possa contestare che il provvedimento era stato favorevole nonostante, ad esempio la querela”* (TAR Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 744/2018).

Resiste in giudizio la Questura di Palermo, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza-OMISSIS-del 20 dicembre 2023, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare annessa al ricorso per assenza del prescritto *periculum in mora*.

All'udienza pubblica del 24 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla mancanza di idoneità del ricorrente all'uso delle armi ai sensi del DM 28.4.1998, in relazione all'unico episodio avvenuto il 14 giugno 2010, quando il ricorrente è stato segnalato all'A.G. dai Carabinieri di Carini per guida sotto l'influenza dell'alcol (art. 186, comma 2, c.d.s.) con ritiro della patente di guida per mesi 6. Come esposto in narrativa, il relativo procedimento penale si è concluso con sentenza-OMISSIS-emessa dal GIP del Tribunale di Palermo di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, revocando il Decreto Penale di condanna-OMISSIS-.

La giurisprudenza ha chiarito che deve ritenersi che l'art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998, norma richiamata nel provvedimento impugnato, non sanziona, di per sé, l'abuso occasionale di alcool, essendo *“l'occasionalità”* menzionata dalla norma riferita esclusivamente all'assunzione di sostanze stupefacenti mentre, con riferimento alle sostanze alcoliche, è necessario un abuso non occasionale (cfr. TAR Palermo, sez. IV, sentenza n. 2430 del 9 agosto 2024; TAR Roma, sez. I, 12/11/2021, n. 11680).

Per contro, l'abuso di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387, T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.

Nel caso di specie, è stato rilevato a carico del ricorrente il solo episodio del 14 giugno 2010 che - a giudizio del Collegio - non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se si considera che il provvedimento è intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria.

In proposito, si richiama per esteso un recente arresto della Sezione secondo cui: *“Rispetto a tale specifica circostanza, deve ritenersi fondata la censura mossa in ricorso ed imperniata sulla estrema lontananza nel tempo, ed apparente unicità, della violazione contestata al ricorrente. Invero, da tale fatto – che appare, allo stato, isolato – sono decorsi circa sedici anni; ossia un arco temporale sufficientemente ampio a far ritenere – salva l'esistenza di ulteriori rilevanti episodi, in atto non indicati nel provvedimento avverso – “sterilizzata” l'incidenza ostativa rispetto al rilascio della licenza di porto d'armi. Anche la disposizione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/1998 – citato dalla difesa dell'amministrazione quale argomento di supporto al diniego impugnato – non può ritenersi automaticamente sufficiente a determinare il rigetto della censura. La norma dispone che rispetto al rilascio della licenza di porto d'armi “Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci”. Se è logico e condivisibile che un uso, anche occasionale, di stupefacenti possa atteggiarsi a ragione ostativa rispetto al porto delle armi, deve per converso precisarsi che tale valenza impeditiva in tanto può manifestarsi in quanto l'<occasione> sia dotata del carattere della attualità o significativa vicinanza nel tempo, e non costituisca invece un mero fatto “storico” ormai datato. In proposito è stato infatti affermato in giurisprudenza che “La circostanza che il richiedente il rilascio del porto d'armi ad uso venatorio sia stato segnalato molto tempo prima della presentazione della richiesta (7 anni prima) come assunto di sostanze stupefacenti (anche solo occasionale), non può determinare, di per sé, valido motivo di diniego del permesso, ancor di più se il richiedente dalla relazione richiesta alle autorità al momento risulti avere una normale condotta morale e civile”* (cfr. TAR Palermo, sez. IV, sentenza n. 2430 del 9 agosto 2024).

Ne consegue che appaiono fondate le censure di violazione di legge, di difetto di istruttoria e di motivazione prospettate.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l'amministrazione vorrà adottare all'esito di una nuova e più aggiornata istruttoria.

Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della lata discrezionalità di cui gode l'amministrazione *in subiecta materia*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore

Annalisa Stefanelli, Referendario

L'ESTENSORE
Luca Girardi

IL PRESIDENTE
Francesco Bruno

IL SEGRETARIO